

*Sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Speciale usi civici
21 febbraio 1938 che rigetta appello avverso sentenza del
Commissariato Usi Civici di Roma 21 ottobre - 3 novembre 1936*

La R. Corte di Appello di Roma, sez. spec. in materia di Usi Civici.

(Acampora gr. uff. Francesco, presidente; Gentili cav. uff. Isidoro, consigliere; Arena comm. Gabriele Francesco, Pubblico Ministero) ha pronunciato la seguente sentenza nella causa demaniale fra Pace Desiderio domiciliato elettivamente in Roma, appellante e R. Università Agraria di Bassanello in persona del presidente sig. Pace Samuele, appellato.

(Omissis)

P. Q. M.

La Corte:

Uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero reietta ogni diversa istanza, azione ed eccezione rigetta il reclamo proposto dal Pace Desiderio con atto 10 marzo 1937 avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Roma in data 21 ottobre-3 novembre 1936 nella parte relativa alla contestata esistenza del *jus lignandi*.

Dichiara nel resto inammissibile il reclamo stesso e condanna l'appellante Pace Desiderio al pagamento in favore dell'Università Agraria di Bassanello, delle spese di questo grado che tassa in complessive L. 3976,15 di cui L. 3000 per onorario di avvocato.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Speciale Usi Civici, oggi 21 febbraio 1938-XVI.

Letta e pubblicata nell'udienza del 14 marzo 1938-XVI.

Il cancelliere: **MINNUCCI**